

**COLLEGIO DI NAPOLI – DEC.15642 /17- PRES. CARRIERO – REL. SANTAGATA
Titoli di credito – smarrimento- perdita di chance – liquidazione equitativa (r.d. n.
1669/1933)**

L'intermediario che ha smarrito le cambiali presentategli per l'incasso è responsabile nei confronti del cliente. Assumono rilievo, ai fini della entità del ristoro dovuto, elementi di prova relativi sia alla copertura delle cambiali sia alla solvibilità dei debitori. (MDC).

FATTO

Con reclamo del 09.12.2016, la società ricorrente lamentava lo smarrimento di ventinove pagherò cambiali - per l'importo complessivo di euro 33.441,81 - consegnati all'intermediario, in data 07.01.2015, in sede di presentazione all'incasso. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro e, rappresentando di avere recuperato parte dei crediti di cui alle cambiali per complessivi euro 24.385,12, chiedeva dichiararsi l'intermediario tenuto alla corresponsione del residuo importo di euro 9.056,69, oltre interessi e spese.

L'intermediario si costituiva ritualmente e, non contestando l'intervenuto smarrimento delle cambiali, rappresentava di aver richiesto ed ottenuto, in data 30.10.2015, il decreto di ammortamento e di avere incontrato difficoltà nella notifica ad alcuni debitori, Fermo restando di aver sostenuto tutte le spese per l'ammortamento (circa euro 6.000,00), chiedeva il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione concerne il risarcimento dei danni derivante dallo smarrimento, da parte dell'intermediario resistente, di ventinove cambiali consegnategli per la riscossione. In conformità dell'orientamento di ABF (v., in particolare, Collegio Napoli, dec. N. 950 del 2014) *«l'intermediario - al quale viene consegnato un titolo di credito per l'incasso - assume la veste di mandatario per l'incasso e, come tale, deve eseguire il mandato conferitogli dal cliente con la diligenza propria della categoria di appartenenza. In proposito, costituisce ius receptum il fatto che la diligenza che gli istituti di credito devono osservare nella prestazione dei loro servizi sia quella del bonus argentarius, essendo ciò stato costantemente ribadito dalla Suprema Corte e soprattutto con riferimento all'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei clienti»*.

L'intermediario ha rappresentato di aver smarrito le cambiali per circostanze ignote e non ha contestato gli importi dei crediti non incassati dal ricorrente. La responsabilità dell'intermediario non può essere revocata in dubbio, anche in considerazione del rilievo che l'intermediario non è stato in grado neanche di specificare le cause dello smarrimento delle cambiali, manifestando così l'evidente gravità della negligente condotta.

La domanda di ristoro degli importi dei crediti portati dalle cambiali smarrite dall'intermediario e non ancora incassati dal ricorrente, in conformità delle deduzioni formulate nel ricorso, deve essere qualificata quale richiesta di risarcimento danni da perdita di *chance*, anche in considerazione del rilievo che, in difetto di prova sia della "copertura" delle cambiali sia della solvibilità dei debitori, non può reputarsi certa la soddisfazione della pretesa creditoria in caso di diligente esecuzione dell'incarico da parte dell'intermediario.

In questa prospettiva, il Collegio reputa equo liquidare tale risarcimento nella misura di Euro 2.500,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo e spese di assistenza difensiva equitativamente liquidate in euro 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al risarcimento del danno equitativamente determinato in € 2.500,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo nonché al ristoro delle spese di assistenza difensiva equitativamente determinate nella misura di euro 200,00 (...omissis...).